

Brescia, 24 gennaio 2013  
Prot. n. 38/P

A tutti i Direttori dei  
CFA  
Loro sedi

## CIRCOLARE n. 4

**Oggetto: AiFOS soggetto formazione nazionale *ope legis***

### **Premessa**

#### **Le circolari e le norme**

A seguito dei diversi Accordi Stato Regioni in applicazione del D. Lgs. 81/2008 ed alle circolari ministeriali nonché alle deliberazioni regionali l'AiFOS ha precisato in tre circolari i diversi aspetti che coinvolgono la struttura periferica dei C.F.A. Centri di Formazione Aifos.

Le circolari emesse sono:

✓ **Circolare n. 4**

**Svolgimento Corsi e Attestati**

Definizione dei riferimenti giuridici e normativi relativi allo svolgimento dei Corsi di formazione svolti dall'AiFOS, quale ente *ope legis*, e dai C.F.A. Centri di Formazione Aifos nonché al rilascio degli Attestati.

✓ **Circolare n. 5**

**Accreditamenti regionali e AiFOS**

La differenza tra "Accreditamento" ed "*ope legis*" e le ricadute organizzative sui C.F.A. per lo svolgimento della formazione quali strutture di "diretta emanazione".

✓ **Circolare n. 6**

**Collaborazione Organismi Paritetici (e Bilaterali)**

Chiarimenti e semplificazioni per l'attuazione della collaborazione in applicazione del comma 12 dell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008.

### **Destinatari**

I corsi sono svolti dai CFA quali "strutture di diretta emanazione dell'AiFOS per lo svolgimento delle attività formative".

Si richiama l'attenzione sul fatto che le aziende convenzionate quali CFA devono obbligatoriamente svolgere i corsi quali CFA. Tale indicazione deve essere ben presente nei programmi dei corsi e nelle comunicazioni e materiali correlati.

Altre attività ed iniziative svolte dall'Azienda non rientrano nel quadro degli accordi con i CFA.

La struttura di "diretta emanazione" vale, quindi, per la formazione di cui AiFOS è soggetto *ope legis* precisando che i CFA non sono *ope legis* ma una diretta emanazione dell'AiFOS solo per lo svolgimento dei corsi.

## CIRCOLARE n. 4

### SVOLGIMENTO CORSI E ATTESTATI

#### AiFOS quale soggetto formatore

##### **Premessa**

“L’AiFOS è una associazione sindacale datoriale presente a livello nazionale che opera nel campo della formazione ed associa aziende di consulenza e di servizi, aziende che operano nel settore dei lavori edili, studi professionali che operano nel settore dell’ingegneria civile, aziende, queste ultime, che impiegano nei rispettivi settori l’uso di macchine ed attrezzature nonché aziende che operano nel settore della sanità pubblica e privata.”

##### **C.F.A. Centri di Formazione AiFOS soggetti formatori di diretta emanazione**

L’AiFOS quale soggetto formatore *ope legis* è soggetto alla legge e tutti gli Accordi Stato-Regioni ne confermano lo stato. Vale la pena ricordare come nell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 è previsto al punto 4.1.5. che “qualora i soggetti formatori intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti di accreditamento” definiti da ogni Regione.

Successivamente, con l’Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 (*Atto n. 2635, GU n. 285 del 7/12/2006*) al punto 4 viene precisato che “Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli organismi paritetici...possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. In questo caso non sono richiesti i requisiti previsti alle lettere a), b) e c) del punto 4.2.2. dell’Accordo” ovvero l’Accreditamento alle Regioni.

Tali concetti sono espressamente richiamati e precisati nell’Accordo del 21 dicembre 2011 (*Atto n. 223, GU n. 8 dell’11 gennaio 2012*) relativo alla formazione dei datori di lavoro dove si precisa che per le Università, INAIL, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Scuole delle singole amministrazioni, fondi interprofessionali di settore e ordini e collegi professionali, qualora “intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura” devono essere in possesso dell’Accreditamento regionale.

Dopo questa chiara ed evidente formulazione che, a secondo la prassi è a valere anche sui precedenti accordi, vi è una precisa nota esplicativa: “Le associazioni sindacali dei datori di lavoro...possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione”.

Sulla base di questa definizione, l’AiFOS, quale soggetto formatore *ope legis*, effettua la propria attività di formazione sia direttamente o avvalendosi di strutture formative di propria diretta ed esclusiva emanazione che assumono la denominazione di Centri di Formazione AiFOS, in sigla C.F.A.

Il Centro di Formazione AiFOS sul territorio e opera quale struttura di diretta emanazione dell’associazione e applica le procedure che sono state determinate dal sistema di qualità di AiFOS UNI EN ISO 9001:2008 certificato dal RINA n. 18025/08/S.

In considerazione di ciò, i CFA sono periodicamente soggetti a verifiche da parte di ispettori di AiFOS e sottoposte al controllo dell'Organismo di Vigilanza creato in applicazione delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Come si evince dall'Accordo Stato-Regioni su citato, per i Centri di Formazione AiFOS quali strutture di diretta emanazione, non sono richiesti i requisiti di accreditamento previsti per altri soggetti di cui al punto 4.2.2. dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 rientrando questi ultimi al punto 4 dell'Accordo Stato Regioni del 5 ottobre 2006. Tale impostazione viene confermata dalla nota in calce al punto 1 dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

Si precisa che l'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (*Atto n. 53 GU n. 60 del 12/3/2012*) relativo alla formazione per i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature di cui all'art. 73, comma 5 del D. Lgs. 81/2008, non prevede la possibilità per i soggetti *ope legis* di utilizzare le strutture formative di diretta ed esclusiva emanazione. Detti corsi verranno organizzati direttamente dall'AiFOS o tramite le strutture formative accreditate alle Regioni.

Le tipologie corsuali definite dal D. Lgs. n. 81/2008 ed attuate mediante Accordi Stato-Regioni laddove AiFOS opera quale soggetto formatore *ope legis* sono le seguenti:

## **1. Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione**

L'AiFOS è soggetto formatore *ope legis* ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 che con l'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 (*Atto n. 2407, GU n. 37 del 14/02/2006*) definisce la formazione dei Responsabili e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il punto 4 dell'Accordo ne riconferma la natura di soggetto *ope legis* che, pertanto svolge le attività formative sulla base di quanto previsto nell'Accordo stesso.

A livello regionale, AiFOS, ai sensi del punto 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 (*Atto n. 2635, GU n. 285 del 7/12/2006*) quali Linee Interpretative dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, effettua la propria attività di formazione sia direttamente o avvalendosi di strutture formative di propria diretta ed esclusiva emanazione che assumono la denominazione di Centri di Formazione AiFOS.

Il Centro di Formazione AiFOS sul territorio regionale opera quale struttura di diretta emanazione dell'associazione e applica le procedure che sono state determinate dal sistema di qualità di AiFOS ISO 9001:2008 certificato dal RINA n. 18025/08/S.

In considerazione di ciò, i CFA sono periodicamente soggetti a verifiche da parte di ispettori di AiFOS e sottoposte al controllo dell'Organismo di Vigilanza creato in applicazione delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Come si evince dall'Accordo Stato-Regioni succitato, per i Centri di Formazione AiFOS quali strutture di diretta emanazione, non sono richiesti i requisiti di accreditamento previsti per altri soggetti di cui al punto 4.2.2. dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 rientrando questi ultimi al punto 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006. Tale impostazione viene confermata dalla nota in calce al punto 1 dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

In relazione alla certificazione relativa ai Moduli A, B e C i soggetti formatori *ope legis*, in base a quanto previsto al punto 2.5. delle Linee Interpretative di cui all'Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 hanno la facoltà di rilasciare direttamente gli attestati.

L'eventuale trasmissione del verbale della valutazione finale alla Regione avviene solo "per opportuna conoscenza" finalizzata a garantire traccia dei percorsi formativi realizzati.

## 1.1. L'accreditamento regionale dell'AiFOS

Pur non rientrando nella tematica specifica di questa circolare, essendo soggetto *ope legis*, ma puramente a titolo informativo e referenziale l'AiFOS è regolarmente inserita al n. 164 dell'Albo degli operatori accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia. Inoltre l'AiFOS con decreto n. 10678/2009 è stata inserita nell'Albo Regionale degli operatori del programma "Lombardia Eccellente".

Tutto ciò in considerazione che l'AiFOS è soggetto che opera con la Pubblica Amministrazione e ne è riconosciuta, nello specifico ambito della Lombardia, quale soggetto accreditato per la formazione.

Pur evidenziando le specificità regionali si sottolinea come, ad esempio, l'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 al punto 5.4. stabilisce che "le Regioni in attesa del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati".

## 2. Datori di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione

Per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione, di cui all'art. 34, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (*Atto n. 223, GU n. 8 dell'11 gennaio 2012*), nella nota al punto 1 viene precisato che "le associazioni sindacali dei datori di lavoro possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione". Pertanto i soggetti formatori *ope legis*, quale è AiFOS, non sono tenuti all'applicazione delle norme contenute nel punto 1 relativa alle lettere da b) a j) ed alla nota conclusiva. Valgono, pertanto, le stesse considerazioni di cui al punto 1 della presente circolare.

## 3. Lavoratori addetti ai lavori in quota

Allo stesso tempo l'AiFOS è soggetto formatore *ope legis* per l'attuazione di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 (*Atto n. 2429, GU n. 45 del 23 /02/2006*) sui corsi per lavoratori addetti ai lavori in quota.

L'AiFOS è una associazione sindacale di datori di lavoro che annovera tra i propri associati aziende operanti nel settore dei lavori edili e società, nonché studi professionali associati, che operano nel settore di ingegneria civile in base a quanto previsto dall'art. 136, comma 8 e dall'allegato XXI, punto 1 del D. Lgs. 81/2008 ed in base all'art. 116, comma 4 e dell'Allegato XXI, punto 1 del citato decreto.

L'Accordo Stato-Regioni definisce durata e contenuti dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi e per i lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

L'AiFOS per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti ai lavori in quota si avvale esclusivamente di soggetti formatori interni, definiti C.F.A., ed appartenenti alla propria struttura secondo il sistema di qualità ISO 9001:2008 di cui sopra.

Qualora l'AiFOS, del resto inserita al n. 0164 dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia aggiornato al 12/11/2009, operi con soggetti formatori esterni alla propria struttura questi ultimi dovranno possedere i requisiti

di accreditamento definiti dalla Regione in base a quanto previsto al punto 1 del citato Accordo Stato-Regioni.

#### **4. Coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori**

Per quanto riguarda l'organizzazione dei corsi specifici relativi all'ottenimento dei requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 98, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 l'AiFOS è soggetto formatore in quanto è associazione sindacale datoriale ed i corsi vengono organizzati nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato XIV del D. Lgs. 81/2008.

#### **5. Formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti**

In relazione alla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti di cui all'art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (*Atto n. 221, GU n. 8 dell'11 gennaio 2012*) i soggetti formatori sono i datori di lavoro i quali, possono incaricare dello svolgimento della formazione una società di formazione.

Il datore di lavoro, inoltre, può delegare, o meglio, dare mandato all'ente di formazione a contattare direttamente l'Organismo paritetico.

Il mandato è costituito da una semplice dichiarazione che il datore di lavoro indica direttamente al momento dell'ordine o della lettera di incarico inserendo il seguente testo: "Il datore di lavoro dà mandato al soggetto formatore (ente/Azienda) di inviare, per suo conto, la richiesta di collaborazione all'Organismo Paritetico".

Il comma 7-bis dell'art. 37 precisa come "la formazione dei lavoratori può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici (*e non gli enti bilaterali. ndr*) o le scuole edili o presso le Associazioni sindacali dei Datori di Lavoro o dei lavoratori. Pertanto l'AiFOS è soggetto formatore *ope legis* e, come precisato in altri Accordi, opera tramite le proprie strutture di diretta emanazione.

La formazione dei lavoratori avviene in collaborazione con gli organismi paritetici di cui al comma 12 del D. Lgs. 81/2008 e secondo le modalità e le indicazioni di cui agli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012.

##### **5.1. Precisazione corsi per lavoratori settore edile**

Il corso previsto dal CCNL dell'edilizia dalla durata di 16 ore che deve frequentare obbligatoriamente ciascun lavoratore prima di accedere la prima volta in cantiere, valido anche ai fini dello svolgimento dei corsi di Formazione Generale e Specifica per i lavoratori, può essere erogato esclusivamente dalle Scuole Edili.

I C.F.A., quindi, non sono autorizzati a svolgere i corsi di primo ingresso in cantiere, anche se conformi alla formazione generale e specifica in materia di sicurezza.

#### **6. Formazione per i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature**

In relazione all'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (*Atto n. 53 GU n. 60 del 12/3/2012*) relativo alla formazione per i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature di cui all'art. 73, comma 5 del D. Lgs. 81/2008, l'AiFOS è soggetto formatore *ope legis* in quanto in possesso delle caratteristiche di cui alla sezione B, punto 1.1. lettera d) quale associazione sindacale dei datori di lavoro che nel proprio settore di attività impiegano le attrezzature definite dal citato Accordo.

L'AiFOS è parimenti soggetto formatore che ne possiede titolo ai sensi della sezione B, punto 1.1. comma h), in quanto iscritta all'Albo regionale degli operatori accreditati al n. 0164 presso la Regione Lombardia.

La formazione verrà svolta direttamente dall'AiFOS non essendo previsto l'utilizzo di strutture di diretta emanazione, mentre, ai sensi del punto 1.3. della sezione B del citato Accordo, potrà avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura in possesso dei requisiti di accreditamento definiti dalla Regione.

## 7. Addetti al Primo Soccorso

La formazione degli Addetti è regolata dall'art. 45 del D. Lgs. n. 81/2008 che demanda alla Conferenza Stato-Regioni il parere sull'adeguamento del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 che ne disciplina i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

In base a quanto previsto dall'art. 3 del citato decreto, la formazione è svolta da personale medico mentre per la parte pratica ci si può avvalere della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

I C.F.A. possono svolgere liberamente tali corsi e nell'utilizzare il Sistema Gestionale AiFOS devono far firmare l'Attestato ad un "medico", mentre la firma del Direttore del CFA, che vi appone il bollino olografo di garanzia, conferma lo svolgimento della regolarità del corso.

## 8. Addetti Prevenzione Incendi

La formazione degli Addetti alla Prevenzione incendi di cui all'art. 46 del D. Lgs. 81/2008 è regolata, fino all'emanazione di nuovi decreti, dal c. 4 del citato articolo che rimanda al Decreto del Ministero dell'Interno del 10 marzo 1998.

L'Allegato IX del DM 10 marzo 1998 indica i contenuti minimi dei corsi di formazione.

I C.F.A. possono svolgere liberamente tali corsi utilizzando per lo svolgimento delle prove pratiche docenti in possesso di qualificata esperienza (*in attesa della pubblicazione in G.U. dei criteri di qualificazione già approvati dalla Commissione consultiva permanente, art. 6, c. 8, lettera m-bis*).

Nell'utilizzare il sistema gestionale il Direttore del CFA firma l'Attestato solo per i corsi a rischio incendio **basso** e **medio**, ed appone il bollino olografo di garanzia, confermando lo svolgimento della regolarità del corso.

I CFA possono svolgere i corsi a **rischio elevato**, ma non possono emettere gli Attestati. Gli utenti, alla conclusione documentata di tali corsi, devono essere avviati alla prova tecnica presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco che ne rilasciano l'Attestato di Idoneità.

## 9. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

Le modalità e la durata dei corsi per R.L.S. è stabilita in sede di contrattazione collettiva nazionale che deve rispettare i contenuti previsti dal comma 11 dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008.

I C.F.A., applicando i contenuti di cui al punto precedente, possono svolgere liberamente tali corsi utilizzando docenti in possesso di qualificata esperienza (*in attesa della pubblicazione in G.U. dei criteri di qualificazione già approvati dalla Commissione consultiva permanente, art. 6, c. 8, lettera m-bis*).

Nell'utilizzare il sistema gestionale, il Direttore del CFA firma l'Attestato ed appone il bollino olografo di garanzia, confermando lo svolgimento della regolarità del corso.

La formazione dei R.L.S. avviene in collaborazione con gli organismi paritetici di cui al comma 12 del D. Lgs. 81/2008 e secondo le modalità e le indicazioni di cui agli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012.

Il sistema gestionale dell'AiFOS effettua direttamente, per conto dei CFA, la richiesta di collaborazione agli organismi paritetici ove presenti nel settore e nel territorio.

## 9.1. R.L.S.T. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

I corsi per R.L.S.T. sono definiti dalla contrattazione collettiva e di norma svolti dagli Organismi Paritetici a titolo gratuito.

I C.F.A. se incaricati dagli Organismi Paritetici o Bilaterali possono svolgere detti corsi ma non ne possono rilasciare nessun attestato a nome e per conto dell'AiFOS (salvo accordi sottoscritti dalle parti).

## 9.2. R.L.S.S.P. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

L'art. 49 del D. Lgs. 81/2008 non prevede nessuna formazione specifica per tali figure. Per poter essere nominati R.L.S.S.P. i lavoratori devono aver svolto il corso per R.L.S.. Nei contesti produttivi definiti nel decreto i relativi datori di lavoro possono decidere autonomamente lo svolgimento di specifici corsi di formazione destinati ai R.L.S.S.P. individuati.

I C.F.A., se incaricati, possono svolgere detti corsi ma non possono rilasciare nessun attestato a nome e per conto dell'AiFOS (salvo accordi sottoscritti dalle parti).

## 10. Attestati e programmi dei corsi

L'AiFOS quale associazione sindacale datoriale nello svolgimento delle azioni formative, attenendosi ai programmi ed alle indicazioni previste dagli Accordi Stato-Regioni, direttamente o avvalendosi delle strutture formative di propria e diretta emanazione rilascia gli Attestati sulla base delle indicazioni dei citati Accordi Stato-Regioni.

Si rileva, al proposito, come correttamente molte Regioni che con proprie circolari, delibere o decreti di recepimento degli Accordi Stato-Regioni definiscano sempre e correttamente i due livelli dei soggetti formatori: i soggetti *ope legis* per i quali valgono le sole indicazioni degli Accordi ed i soggetti *Accreditati* per i quali valgono esclusivamente le indicazioni e gli atti delle rispettive Regioni. I corsi sono progettati e strutturati con docenti e formatori qualificati e competenti nelle differenti materie. La Direzione Nazionale ne valida la progettazione didattica.

I corsi svolti dall'AiFOS rappresentano la messa in pratica di nuovi modelli didattici ed organizzativi nell'ambito della formazione alla sicurezza sul lavoro la cui finalità è l'efficacia della formazione stessa che deve essere sostanziale e partecipativa e non puramente formale nell'osservanza normativa.

Gli attestati consegnati ai singoli partecipanti ai corsi sono rilasciati direttamente da AiFOS quale soggetto formatore *ope legis*. In tutti i casi valgono le norme del riconoscimento della reciprocità fra le Regioni di tutti gli Attestati emessi sia dai soggetti *ope legis* e sia dai soggetti *Accreditati*.

Gli Attestati AiFOS individuali per ogni partecipante, contengono tutti i dati previsti negli Accordi, sono numerati ed inseriti nel registro associativo nazionale della formazione. L'Attestato AiFOS è sempre presente, in formato elettronico pdf, nell'area riservata del sito e può essere richiesto, in qualsiasi momento, da parte degli organismi che esercitano la Vigilanza.

Gli attestati in originale e muniti di un bollino olografo e numerato, vengono firmati dal direttore del Centro di Formazione AiFOS che ne ha curato gli aspetti organizzativi e dal legale rappresentante di AiFOS.

In considerazione dei richiami sull'utilizzazione del "Libretto Formativo del Cittadino", di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m., previsto nei diversi articoli del Titolo I del D. Lgs. n. 81/2008 "se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni" non è di fatto realizzato dalle Regioni. L'AiFOS ne ha redatto un modello per la sola parte terza, in ottemperanza a quanto previsto dalla norma.

Tale “Libretto Formativo” consegnato ad ogni partecipante ai corsi è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi dei datori di lavoro (*comma 14, ultimo capoverso, art. 37 del D. Lgs. 81/2008*).

## 11. Conclusioni

Da queste premesse normative e dalla osservanza della norma, testimoniata anche dal ruolo che l’Associazione ricopre sia in seno alla CIIP, Consulta Italiana Interassociativa della Prevenzione, nonché per essere costantemente audita dalla Commissione Parlamentare sugli Infortuni sul lavoro, alla realizzazione di progetti in collaborazione con l’INAIL e con i Fondi interprofessionali, AiFOS persegue le finalità di una seria e corretta formazione in termini di efficacia in una ottica sostanziale e non solo finalizzata al conseguimento di un attestato formativo che rappresenterebbe un adempimento meramente formale dell’obbligo di legge.

Questa circolare potrà essere utilizzata quale strumento di comunicazione ed informazione, improntate nell’ambito della trasparenza e della chiarezza dei rapporti e della collaborazione con le istituzioni pubbliche e private ed in modo particolare le Regioni, le ASL, le Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro nonché le Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori.

I C.F.A. potranno altresì utilizzare questa circolare per quanto consentito dalla legge ed in modo particolare con aziende e datori di lavoro per conto dei quali svolgono corsi di formazione.

L’AiFOS ed i CFA, con chiarezza e senso di responsabilità, continueranno nello spirito di reciproca collaborazione e nella consapevolezza di portare un serio contributo su un aspetto importante e qualificante nello sviluppo della formazione della sicurezza nei luoghi di lavoro.



IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Francesco Naviglio)



IL PRESIDENTE DELL’AiFOS  
(prof. Rocco Vitale)

Referente: dott.ssa Maria Frassine  
Tel. 030.6595037 maria.frassine@aifos.it